



COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25 giugno 2014
modificato con delibere del Consiglio Comunale:
n. 30 del 12 giugno 2015, n. 9 del 20 aprile 2016, n. 6 del 16 febbraio 2017,
n. 4 del 28 febbraio 2018 e n. 6 del 7 marzo 2019

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione, dal 1° gennaio 2014, dell'imposta Unica Comunale "IUC" nel Comune di Vedano al Lambro, istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.

2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

In particolare l'imposta si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (parte seconda del regolamento);

- di una componente relativa ai servizi che si articola:

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (parte terza del regolamento) e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (parte quarta del regolamento).

3. Ai sensi del comma 640 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e del TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU. Ulteriori disposizioni in merito sono riportate nell'art. 68 del presente regolamento.

4. per l'anno 2014 il limite di cui al comma precedente può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta

o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011.

ARTICOLO 2

ARGOMENTI TRATTATI

1. Il presente regolamento concerne tra l'altro:

a) per quanto riguarda l'IMU:

- 1) i criteri di definizione dell'abitazione principale e le fattispecie agevolative equiparate a all'abitazione principale;
- 2) i criteri di definizione dell'inagibilità o inabitabilità dell'immobile ai fini della riduzione della base imponibile;

b) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

c) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ARTICOLO 3
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, per ciascun tributo disciplinato dal presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria, al rimborso, nonché all'emissione di avvisi di accertamento per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 4
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso relativi a ciascun tributo di cui si compone la IUC sono computati in modo univoco nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 5
REGIME SANZIONATORIO

1. In materia di tributi locali le fattispecie sanzionate sono le seguenti:

a) **OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO.** Si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Sono fatte salve le norme di legge sul ravvedimento operoso del contribuente.

b) **OMESSA DICHIARAZIONE OD OMESSA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA DI VARIAZIONE.** Per tali fattispecie si applicano i seguenti scaglioni:

- 100% del tributo dovuto in tutti i casi di omessa presentazione di denuncia di variazione non definiti dai successivi scaglioni del tributo non versato con un minimo di € 50,00;
- 150% del tributo dovuto in caso di omessa denuncia di variazione connessa a rettifiche catastali (comma 336 retroattivo), omessa denuncia di variazione connessa a costi incrementativi di fabbricato tassato a libro contabile, omessa dichiarazione ma in presenza di versamenti parziali del tributo non versato con un minimo di € 50,00;
- 200% del tributo dovuto in caso di omissione totale della dichiarazione e del connesso versamento del tributo non versato con un minimo di € 50,00.

c) **INFEDELE DICHIARAZIONE.** La sanzione per infedele dichiarazione si applica nella misura variabile dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. Per i medesimi criteri di cui sopra, ai fini ICI-IMU-TASI si applica sempre il minimo pari al 50%, tranne nei casi di infedele dichiarazione connessa a rettifiche catastali (comma 336 retroattivo) o infedele dichiarazione di fabbricato a libri contabili (si applicherà il 100%).

Non sono punibili gli “errori formali”, ovvero le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

2. Tutte le sanzioni di cui ai punti b) e c) del comma precedente sono ridotte ad un terzo nel caso in cui il contribuente aderisca versando quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento.

3. Ogni altra disposizione locale in materia di sanzioni, deliberata e/o regolamentata antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, è da considerarsi abrogata se in contrasto con il presente articolo.

ARTICOLO 6 ACCERTAMENTO

1. L’omesso, parziale o tardivo versamento, l’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione dell’imposta (quando dovuta per obbligo di legge e del presente regolamento), sono contestati al soggetto passivo notificandogli il relativo avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’imposta non è stata versata per intero o in misura insufficiente ovvero in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale (se dovuto, nel caso della tassa rifiuti), sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata:

- da 0 a € 1.000,00: massimo 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 4;
- da € 1.001,00 a € 5.000,00: massimo 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 4;
- da € 5.001,00 a 10.000,00: massimo 18 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 4;
- da € 10.001,00 a 50.000,00: massimo 24 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 4.
- da € 50.001,00 in su: massimo 36 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'art. 4.

La rateizzazione di un singolo avviso di accertamento il cui importo complessivo è uguale o superiore ad € 50.001,00, può essere concessa solo previa presentazione di apposita fidejussione di un istituto di credito, la cui scadenza deve essere di 6 mesi superiore a quella dell'ultima rata e riportante la clausola della rinuncia, da parte del fidejussore, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La prima rata in ogni caso deve essere versata entro la data di scadenza fissata per il pagamento del provvedimento oggetto di rateizzazione.

Nel caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza fissata nel piano di rateizzazione, il contribuente può usufruire del ravvedimento entro il termine della rata successiva, in base alla normativa pro-tempore in materia di ravvedimento operoso.

Se entro tale termine il versamento non viene effettuato, il piano di rateizzazione decade automaticamente e scatta la procedura della riscossione coattiva per la somma residua da pagare.

In via alternativa, restano ferme le facoltà di dilazione previste per le specifiche procedure di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e di conciliazione giudiziale (D.Lgs. 546/1992).”

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 7 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente specificamente per il singolo tributo entro il termine di cinque anni dal giorno del

versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 4, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme liquidate al Comune ai fini TASI, ai sensi del comma 1, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria. Con la stessa modalità, le somme liquidate ai fini dell'Imposta Municipale Propria ai sensi del comma 1, possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI. Sono inoltre ammesse compensazioni tra importi a debito e a credito dello stesso tributo.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 3.

ARTICOLO 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai singoli tributi di cui si compone la IUC.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 9 ABROGAZIONI, ADEGUAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Ogni eventuale disposizione normativa nazionale vigente o emanata successivamente all'approvazione del presente regolamento prevarrà su quest'ultimo in caso di discordanza.
3. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari disciplinanti i singoli tributi per gli anni antecedenti il 2014 limitatamente ai periodi di vigenza dei tributi stessi. Sono disapplicate eventuali norme che dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento.
4. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2014.

PARTE SECONDA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 10

OGGETTO

1. La presente parte del regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Vedano al Lambro dell'imposta municipale propria (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

2. Il presente testo è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1° gennaio 2014.

ARTICOLO 11

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro

delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ARTICOLO 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

3. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Ulteriori disposizioni in merito sono riportate nell'art. 67 del presente regolamento.

ARTICOLO 15 BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L. 662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'articolo 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 16

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ARTICOLO 17

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ARTICOLO 18

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quell'unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quell'unità immobiliare che secondo la

normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

ARTICOLO 19

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Pertanto il presupposto necessario, ma non sufficiente, per il requisito di "abitazione principale" è la residenza anagrafica, ovvero l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente. Inoltre il possessore deve avere in tale immobile anche la dimora abituale. Se, in seguito a verifiche d'ufficio o a dichiarazioni dell'interessato, risulta che lo stesso non ha di fatto la dimora abituale (indipendentemente dalla residenza), ai fini IMU perde il requisito di "abitazione principale".

2. I coniugi, in base all'art. 143 del Codice civile che prevede l'obbligo di coabitazione, si considerano residenti e dimoranti nello stesso immobile scelto come casa coniugale.

Con l'unica eccezione, da comprovare a carico degli interessati, della presenza di una situazione di separazione o divorzio od in generale di un atto emesso dal giudice che attesti ufficialmente la cessazione della convivenza, ai fini IMU non possono essere considerate entrambe come abitazioni principali due immobili diversi, siti sullo stesso territorio comunale, presso i quali i coniugi dichiarano di essere rispettivamente residenti. In tal caso,

i coniugi devono dichiarare quale dei due immobili è l'abitazione coniugale, affinché solo quest'ultima venga considerata abitazione principale. In mancanza di tale dichiarazione, nessuno dei due sarà considerato abitazione principale.

3. Nel caso di due unità immobiliari contigue, fisicamente unite o indistinguibili ma accatastate con due subalterni diversi, solo uno di tali subalterni, a scelta del dichiarante, può essere considerato abitazione principale, mentre l'altro sarà soggetto all'aliquota base e non beneficerà delle detrazioni. L'applicazione dell'imposta in modo omogeneo ad entrambi i subalterni, considerati fiscalmente come unica unità, può avvenire solo in seguito (e a far data) alla fusione catastale degli stessi. In alternativa, l'applicazione omogenea può avvenire solo se i subalterni, pur rimanendo distinti, vengono espressamente dichiarati dal catasto uniti/collegati fisicamente (anche se non catastalmente) e tale situazione deve risultare nella visura.

4. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

5. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

6. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

7. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:

a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

10. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO 20

RIDUZIONE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, esclusivamente i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Gli immobili in oggetto dovranno necessitare di interventi di restauro o risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia oppure di demolizione, ai sensi delle normative di riferimento e, nel contempo, risultare diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. La possibilità di usufruire della riduzione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere preceduta dalla comunicazione sopra prevista, da presentarsi prima della scadenza del versamento della rata di saldo.
4. Sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, con conseguente applicazione dell'imposta per l'intero ammontare, in coincidenza con il venir meno delle condizioni previste per l'agevolazione.

ARTICOLO 21

AREA FABBRICABILE

- 1.** Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2.** A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 3.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con propria apposita deliberazione, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Il Comune, quando attribuisce ai terreni la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione ai proprietari a mezzo notifica con raccomandata A.R. o mediante messo, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte dei contribuenti. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
6. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del presente articolo.
7. Non si procede a rimborso qualora il contribuente abbia adottato per il calcolo dell'IMU una base imponibile superiore a quella determinata secondo i valori indicati nella deliberazione di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 22

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

ARTICOLO 23

VERSAMENTI

- 1.** L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se invece viene stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
- 2.** Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
- 3.** Il comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4.** Entro il 30 settembre (termine previsto dal comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio) il comune può ulteriormente modificare le aliquote e le tariffe a condizione che serva per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, L. n. 228 del 2012).
- 5.** I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune (e, per le fattispecie previste, allo Stato per le quote di rispettiva competenza), in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
- 6.** Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato secondo la rateizzazione e gli strumenti di pagamento stabiliti dalla normativa nazionale di riferimento.
- 7.** Come stabilito dall'art. 3, i versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
- 8.** I versamenti dell'IMU eseguiti da un contitolare del diritto di proprietà e\o di altro diritto reale, sono considerati regolarmente eseguiti, per la stessa annualità, anche per conto degli altri contitolari sempre che coloro che hanno effettuato tale versamento si impegnino a non richiedere il rimborso dell'imposta versata per gli altri soggetti fiscali titolari del medesimo immobile; sarà analogamente considerato valido il versamento da parte del proprietario

anziché dal titolare di altri diritti sull'immobile e viceversa. In ogni caso colui che effettua il pagamento dovrà mantenere inalterate le singole situazioni tributarie dei soggetti sostituiti. Lo stesso deve inoltre informare l'ufficio tributi del versamento eseguito per conto degli altri soggetti fiscali di cui al presente comma.

9. I cittadini italiani residenti all'estero devono versare l'imposta secondo le scadenze che le disposizioni generali fissano per i contribuenti residenti in Italia, ferme restando le modalità di versamento stabilite dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia per tale specifica tipologia di contribuenti.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.

ARTICOLO 24 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il D.M. 30 ottobre 2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ARTICOLO 25 COMPENSAZIONI ED ERRONEI VERSAMENTI

1. In caso di richieste di rimborso per errati versamenti, si applicano le disposizioni generali stabilite nell'art. 7 del presente regolamento, al quale si rinvia.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si applica il regolamento generale delle entrate comunali.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012 in caso di erronei versamenti, quali quelli ad un comune diverso da quello destinatario e quelli effettuati allo Stato anziché al Comune o viceversa, le procedure di compensazione tra enti e le relative regolazioni contabili sono eseguite secondo le disposizioni stabilite nei commi 722 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 alle quali si rinvia.

ARTICOLO 26

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune potrà decidere di riscuotere l'IMU in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in proprio dell'Ente in ottemperanza all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

2. Il Comune sceglierà la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l'interesse pubblico e che meglio risponderà ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione.

PARTE TERZA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27

OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE

- 1.** la presente parte, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina, nel Comune di Vedano al Lambro, la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
- 2.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
- 3.** La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 28

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1.** La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, a norma di legge, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

7. Per quanto qui non disciplinato si applica il vigente regolamento per la classificazione dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 29

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del decreto legislativo n. 152 citato, relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'art. 185 di cui sopra, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie (ovvero la diffusione di malattie infettive tra gli animali), e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 30 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 31
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini e in ogni caso quelle previste dall'art. 10 comma 3 del D.L. 35/2013.

c) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di più di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal

rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 32 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 33 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In particolare si considerano tali:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete (può restare attivo al limite non più di un contratto), fatto salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 5;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per le aree con sosta a pagamento la superficie tassabile è ridotta del 10% rispetto a quella effettiva calpestabile;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- i) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 34
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 33.

ARTICOLO 35
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI
NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 29, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono equiparate all'esclusione di cui al comma precedente anche le superfici dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle utenze non domestiche.
3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco, le quali si applicano solo sulla parte variabile della tariffa:

Attività	% di abbattimento
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori saldatori, ecc.)	50%
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIA	20%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE	50%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978)	20%
MARMISTI	60%
IDRAULICI	50%
MACELLERIE	50%
Per eventuali attività non considerate nel presente elenco si fa riferimento a criteri di analogia	

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, oltre alla superficie complessiva, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti);
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 36

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

- 1.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- 2.** Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (sono a destinazione ordinaria i gruppi catastali "A", "B" e "C") iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
- 3.** Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4.** La superficie calpestabile viene misurata come segue:

 - a) La superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze. E' esclusa la superficie calpestabile dei locali con altezza inferiore a m 1,5. Nel caso in cui il locale sia solo parzialmente con altezza inferiore a m 1,5, la superficie tassabile è pari al 70% di quella calpestabile.
 - b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle uguali o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) Qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 35 del presente regolamento.

TITOLO III ***TARIFFE***

ARTICOLO 37 **COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Consiglio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

ARTICOLO 38 **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ARTICOLO 39

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

In relazione a tale articolazione, i costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti sono ripartiti nel seguente modo: 65% a carico dell'utenza domestica e 35% a carico di quella non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 40

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relativamente alle superfici e/o alle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 55, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 41 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ARTICOLO 42 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti

nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio, colf, badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato dal contribuente sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui lo stesso dichiara che l'immobile è disabitato e non sussistono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 31 comma 5, si applica la tariffa dell'unico occupante. In via presuntiva, ovvero nel caso in cui il contribuente non comunica tale dato e non è possibile reperirlo d'ufficio, il numero di componenti delle utenze domestiche di cui al presente comma è quello riportato nella sottostante tabella, la cui superficie è quella complessiva dell'abitazione e delle pertinenze connesse:

Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre 250		6

La metodologia di attribuzione del numero di occupanti di cui al presente comma si applica per le nuove denunce o variazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2015.

Il numero di componenti dichiarato dal contribuente è soggetto ad eventuale verifica da parte dell'Ufficio Tributi. In tal caso, se viene rilevata una infedele dichiarazione, si applica la relativa sanzione di cui alla parte prima del presente regolamento.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito di proprietà di una persona fisica priva nel comune di utenze abitative, ovvero non pertinenti ad alcuna abitazione presente nel comune, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. In caso di conduzione di tale tipologia di immobili da parte di utenze non domestiche e il cui utilizzo è connesso allo svolgimento dell'attività, i medesimi luoghi sono soggetti alla categoria tariffaria non domestica di cui all'allegato B al presente regolamento.

5. In deroga a quanto stabilito in via generale al comma 3, si considerano occupate da una sola persona le abitazioni di proprietà (o possedute a titolo di usufrutto od altri diritti reali), di soggetti che avevano nelle stesse la residenza, le quali risultano disabitate per aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, purché non locate.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e con l'intestazione del tributo ad un unico soggetto scelto tra tutti gli occupanti. Tale situazione di coabitazione di più nuclei familiari deve risultare espressamente dalla dichiarazione di cui all'art. 54 redatta e sottoscritta dal soggetto intestatario.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

ARTICOLO 43

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Nella determinazione sia della quota fissa che di quella variabile di cui ai commi precedenti, si tiene inoltre conto della disposizione di cui alla lett. e-bis), comma 1, art. 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 44

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 45

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

ARTICOLO 46

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 50 (riciclo), 51 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 52 (agevolazioni, non quelle a carattere sociale); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 48 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 49.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 47

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. La presente disposizione si intende automaticamente modificata una volta applicate le norme di cui alla legge 56/2014 riguardanti l'assetto delle province.

TITOLO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 48

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio con apposito contenitore dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15% sulla parte variabile. Tale riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta dall'intestatario del tributo (anche nel contesto della dichiarazione iniziale, o di variazione di cui all'art. 55) attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto del contenitore. La riduzione è soggetta all'accertamento e/o verifica del compostaggio domestico da parte dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. La richiesta di agevolazione di cui al comma 1 va presentata, con relativa documentazione se variata rispetto all'anno precedente, ogni anno entro il mese di febbraio.

ARTICOLO 49
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 50
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. A tal fine l'importo dovuto è ridotto nella parte variabile proporzionalmente alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo. In ogni caso tale percentuale non può essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa.
2. Per "riciclaggio" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al presente articolo, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare

precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo mediante compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o, alternativamente, mediante rimborso dell'eventuale eccedenza già versata.

ARTICOLO 50-BIS

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA "LUDOPATIA"

1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 24 di cui all'allegato "B" al presente regolamento, (Bar, caffè, pasticceria), che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 40% sulla parte variabile della tariffa del tributo.

2. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 30 giugno, a pena di decadenza; in caso di disinstallazione, la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, e comunque nel limite massimo di € 4.000,00. Qualora il

totale delle riduzioni previste nel presente articolo superi la somma di € 4.000,00 la riduzione verrà applicata agli aventi diritto proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di € 4.000,00.

ARTICOLO 50-TER
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO
DELLO “SPRECO ALIMENTARE”

1. Ai soggetti che rientrano in via prevalente nelle utenze non domestiche della categoria 25 di cui all'allegato “B” al presente regolamento, “Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)”, che ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, i propri beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è applicata una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa del tributo.

2. La riduzione è concessa annualmente, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il 30 giugno, di un'apposita richiesta alla quale deve essere allegata la dichiarazione redatta dai “soggetti donatori” come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) della citata Legge 166/2016, nella quale tali soggetti riportano i dati relativi al quantitativo dei beni e prodotti ricevuti a titolo di donazione l'anno precedente. Il contribuente deve indicare, nella propria richiesta, la percentuale dei prodotti oggetto di donazione sul totale dei prodotti ritirati dalla vendita.

La parte variabile della tariffa viene ridotta di una percentuale pari alla suddetta percentuale dei prodotti donati, fino ad un massimo del 20%.

La riduzione si applica dall'anno di presentazione della dichiarazione e cessa quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiarne. Ogni variazione in tal senso deve essere comunicata tempestivamente dal contribuente.

3. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposto attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, e comunque nel limite massimo di € 2.888,00. Qualora il totale delle riduzioni previste nel presente articolo superi la somma suddetta, la riduzione verrà applicata agli aventi diritto proporzionalmente fino alla capienza della disponibilità di € 2.888,00.

4. All'agevolazione di cui al presente articolo si applica l'art. 53 sul cumulo di riduzioni e agevolazioni.

ARTICOLO 51

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o di esecuzione di lavori pubblici, oppure per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 52

AGEVOLAZIONI PER I CASI SOCIALI

(DA FINANZIARE CON RISORSE DIVERSE DAI PROVENTI DEL TRIBUTO)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Ufficio Servizi Sociali redige una determina per le esenzioni contenente l'elenco delle famiglie economicamente disagiate, specificando per ognuna i dati anagrafici del capofamiglia, il numero degli occupanti, l'indirizzo e i dati catastali relativi all'immobile occupato. L'ufficio tributi prende atto di tale elenco e a tali famiglie, per l'anno stesso, applica l'esenzione dal pagamento del tributo.

2. Alle associazioni ONLUS che utilizzano a qualunque titolo immobili al solo fine di ospitare negli stessi famiglie disagiate e con gravi problemi, si applica in ogni caso la tariffa dell'unico occupante ridotta del 30% nella parte fissa e variabile.

3. Il relativo mancato gettito per le situazioni sociali di cui ai commi precedenti deve essere coperto, previa apposita autorizzazione di spesa, solo attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui al presente articolo, la Giunta Comunale stabilisce annualmente lo stanziamento in bilancio dell'importo complessivo destinato a finanziare le agevolazioni per le situazioni di disagio sociale.

ARTICOLO 53
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora per un contribuente si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, se ne applica una sola ed in particolare quella più favorevole al contribuente stesso.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 54
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, sono invece obbligate a dichiarare ulteriori persone non facenti parte della famiglia anagrafica e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. colf, badanti, ecc.).

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 55

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati e scaricabili anche direttamente dal sito Internet istituzionale del Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché quelli delle altre persone fisiche componenti il nucleo familiare o comunque dimoranti l'immobile;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, la categoria di utenza di cui all'allegato "B");
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5-bis. In particolare per le utenze non domestiche, ogni variazione sulla tipologia di attività svolta, sulla diversa utilizzazione degli spazi ed in generale sulla presenza o meno di condizioni che determinano una diversa applicazione dell'imposta rispetto a quanto dichiarato inizialmente e per la quale è stata corrisposta la stessa, determina l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1, in mancanza della quale non può essere richiesta a rimborso l'eventuale tassa pagata per un importo maggiore ma corrispondente a quanto dichiarato inizialmente;

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune di Vedano al Lambro o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 56 POTERI DEL COMUNE

1. Al funzionario responsabile della IUC di cui dall'art. 8 del presente regolamento, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e per le altre unità immobiliari facendo riferimento alla superficie calpestabile.

ARTICOLO 57 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, o equivalente procedura informatica, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenze entro il 30 settembre, il 31 ottobre ed il 30 novembre.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre.

4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il

31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 5, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ARTICOLO 58 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano, se compatibili, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ARTICOLO 59 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

PARTE QUARTA

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 60

OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE

1. La presente parte del regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, per il Comune di Vedano al Lambro, la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'imposta è dovuta in base ai mesi per i quali si è protratto il possesso secondo il computo relativo all'IMU di cui all'art. 23.

ARTICOLO 61

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune di Vedano al Lambro, sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

ARTICOLO 62
INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, sono determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Per il Comune di Vedano al Lambro in particolare, tali servizi sono i seguenti: Sicurezza – PL; Protezione Civile; illuminazione pubblica; Anagrafe; Verde e Ambiente; Viabilità; Cimitero; Manutenzione ordinaria.

TITOLO II
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 63
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dei terreni incolti.

ARTICOLO 64
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 63. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le

aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 66. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TITOLO III ***DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA***

ARTICOLO 65 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 66 **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
- d) per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere b) e c), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011; in ogni caso per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per mille.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della legge 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, convertito dalla legge 68/2014, che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 67, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 69, restando nella facoltà del Consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

ARTICOLO 67 DETRAZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 66, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nel caso dell'abitazione principale e pertinenze della stessa.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sugli ulteriori aspetti riguardanti la presente fattispecie, si applicano le corrispondenti disposizioni previste per l'IMU contenute nella II parte del presente regolamento.

3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al presente articolo, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ARTICOLO 68

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 66, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art. 1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Sono in ogni caso esenti dalla TASI:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,

dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis del DPR 29.09.73, n.601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile);

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni internazionali che sono esentati dal pagamento dell'ILOR sui fabbricati;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

TITOLO IV ***DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE***

ARTICOLO 69 **DICHIARAZIONI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ARTICOLO 70
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

ARTICOLO 71
SCADENZE DEL VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate di pari importo, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. (D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 68/2014).
2. Per il primo anno di applicazione della TASI, relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (comma 688 legge 27 dicembre 2013, n. 147 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16).

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 28 comma 6 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, studi professionali, uffici 12. Banche e istituti di credito 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club |
|---|

Sommario

pagina:

PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ARTICOLO 2 - ARGOMENTI TRATTATI	3
ARTICOLO 3 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	4
ARTICOLO 4 - INTERESSI.....	4
ARTICOLO 5 - REGIME SANZIONATORIO.....	4
ARTICOLO 6 - ACCERTAMENTO.....	5
ARTICOLO 7 - RIMBORSI	6
ARTICOLO 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO	7
ARTICOLO 9 - ABROGAZIONI, ADEGUAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE.....	7
PARTE SECONDA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	8
ARTICOLO 10 - OGGETTO.....	8
ARTICOLO 11 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	9
ARTICOLO 12 - ESCLUSIONI	9
ARTICOLO 13 - ESENZIONI.....	10
ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA	10
ARTICOLO 15 - BASE IMPONIBILE	11
ARTICOLO 16 - SOGGETTI ATTIVI.....	12
ARTICOLO 17 - SOGGETTI PASSIVI.....	12
ARTICOLO 18 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO	12
ARTICOLO 19 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....	13
ARTICOLO 20 - RIDUZIONE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI	15
ARTICOLO 21 - AREA FABBRICABILE.....	16
ARTICOLO 22 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	17
ARTICOLO 23 - VERSAMENTI.....	18
ARTICOLO 24 - DICHIARAZIONI	19
ARTICOLO 25 - COMPENSAZIONI ED ERRONEI VERSAMENTI.....	19
ARTICOLO 26 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	20
PARTE TERZA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	21
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	21
ARTICOLO 27 - OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE	21
ARTICOLO 28 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	21
ARTICOLO 29 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	23
ARTICOLO 30 - SOGGETTO ATTIVO.....	24
TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	25
ARTICOLO 31 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	25
ARTICOLO 32 - SOGGETTI PASSIVI.....	26
ARTICOLO 33 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	26
ARTICOLO 34 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	28
ARTICOLO 35 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	28
ARTICOLO 36 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	30

TITOLO III TARIFFE	31
ARTICOLO 37 - COSTO DI GESTIONE.....	31
ARTICOLO 38 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	31
ARTICOLO 39 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	32
ARTICOLO 40 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	32
ARTICOLO 41 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	33
ARTICOLO 42 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	33
ARTICOLO 43 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	35
ARTICOLO 44 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	36
ARTICOLO 45 - SCUOLE STATALI	36
ARTICOLO 46 - TRIBUTO GIORNALIERO	37
ARTICOLO 47 TRIBUTO PROVINCIALE	37
TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	38
ARTICOLO 48 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	38
ARTICOLO 49 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	39
ARTICOLO 50 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RICICLO	39
ARTICOLO 50-BIS - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA “LUDOPATIA”	40
ARTICOLO 50-TER - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO “SPRECO ALIMENTARE”	41
ARTICOLO 51 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	42
ARTICOLO 52 - AGEVOLAZIONI PER I CASI SOCIALI (DA FINANZIARE CON RISORSE DIVERSE DAI PROVENTI DEL TRIBUTO)	42
ARTICOLO 53 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	43
TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	43
ARTICOLO 54 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	43
ARTICOLO 55 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	44
ARTICOLO 56 - POTERI DEL COMUNE.....	45
ARTICOLO 57 - RISCOSSIONE.....	46
ARTICOLO 58 - CONTENZIOSO.....	47
ARTICOLO 59 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	47
PARTE QUARTA TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	48
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	48
ARTICOLO 60 - OGGETTO DELLA PRESENTE PARTE	48
ARTICOLO 61 - SOGGETTO ATTIVO.....	48
ARTICOLO 62 - INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI	49
TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	49
ARTICOLO 63 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA	49
ARTICOLO 64 - SOGGETTI PASSIVI.....	49
TITOLO III DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA	50
ARTICOLO 65 - BASE IMPONIBILE	50
ARTICOLO 66 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	50
ARTICOLO 67 - DETRAZIONI	51

ARTICOLO 68 - RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	52
TITOLO IV DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE.....	53
ARTICOLO 69 - DICHIARAZIONI	53
ARTICOLO 70 - MODALITA' DI VERSAMENTO.....	54
ARTICOLO 71 - SCADENZE DEL VERSAMENTO.....	54
ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani.....	55
ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche.....	56